

13.4



**ISTITUTO STATALE SUPERIORE DI STUDI MUSICALI E COREUTICI  
"GAETANO BRAGA"**

*Statizzato con decreto del 24 Febbraio 2015*



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

**Alta formazione artistica e musicale**

**CONVENZIONE UNICA DI TIROCINIO FORMATIVO**

TRA

L' Istituto Superiore di Studi Musicali Gaetano Braga di Teramo con sede in Teramo, via Via Noè Lucidi, 19, codice fiscale 80003130673, d'ora in poi denominato "soggetto promotore" o "conservatorio", rappresentato dal M° Federico Paci, nato a San Benedetto del Tronto, il 14 dicembre 1964, in qualità di Direttore del Conservatorio stesso,

E

la Fondazione Cantiere Internazionale d'Arte, con sede legale in Montepulciano, via Fiorenzuola vecchia 5, codice fiscale 90018060526 / partita IVA 01173710524 d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", rappresentata da Sonia Mazzini, nata Montepulciano il 15 marzo 1958 in qualità di legale rappresentante,

VISTO

1. la legge 21 dicembre 1999 n. 508, di riforma delle accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, Dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;
2. il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508";
3. lo Statuto dell'Istituto Superiore di Studi Musicali Gaetano Braga di Teramo;
4. il Regolamento didattico dell'Istituto Superiore di Studi Musicali Gaetano Braga di Teramo;
5. la nota MIUR del 9 Dicembre 2010 prot. 7631 "Regolamento tipo concernente principi e criteri per la progettazione di Master da parte delle Istituzioni AFAM;

PREMESSO CHE

6. le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate, convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di integrare i processi formativi attraverso la diffusione della cultura d'impresa e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
7. il tirocinio ha natura formativa, in quanto momento del percorso formativo dello studente; non ha finalità produttive, ma persegue soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo;
8. il tirocinio, in quanto previsto dagli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio, è riconosciuto in termini di crediti formativi universitari (CFU).

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. la Fondazione Cantiere Internazionale d'Arte si impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti o laureati in tirocinio di formazione d'intesa con l'Istituto Superiore di Studi Musicali Gaetano Braga di Teramo. Il numero dei soggetti da avviare in tirocinio è definito annualmente.

Via Noè Lucidi n. 19 - 64100 Teramo Tel. 0861 248866 • C. F.: 80003130673  
istitutobraga@pec.it • amministrazione@istitutobraga.it • segreteria@istitutobraga.it  
[www.istitutobraga.it](http://www.istitutobraga.it)



ISTITUTO STATALE SUPERIORE DI STUDI MUSICALI E COREUTICI  
"GAETANO BRAGA"

Statizzato con decreto del 24 Febbraio 2015



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Alta formazione artistica e musicale

Articolo 2

1. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo. Il tutore avrà il compito di concordare con il soggetto ospitante obiettivi, tempi, modalità dell'esperienza di tirocinio e di seguire e verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti tenendo periodici contatti con il responsabile del soggetto ospitante indicato dal soggetto ospitante.

Articolo 3

1. Per ogni singolo tirocinio viene predisposto un Progetto formativo, secondo il facsimile di cui all'allegato n. 1, parte integrante della presente convenzione, contenente:
  - il nominativo del tirocinante;
  - il nominativo del tutore del Conservatorio, di cui all'articolo 2, e di quello il soggetto ospitante, di cui all'articolo 6, secondo capoverso;
  - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
  - le strutture del soggetto ospitante presso le quali si svolge il tirocinio;
  - la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio;
  - l'indicazione di eventuali facilitazioni previste, quali: corresponsione al tirocinante di borsa di studio, utilizzo di servizi del soggetto ospitante (mensa, trasporto, ecc.), con la specificazione degli eventuali oneri e delle modalità di utilizzo del servizio;
  - gli estremi identificativi delle assicurazioni, secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 1.
2. Condizione per l'effettivo avvio del tirocinio, è la sottoscrizione del Progetto Formativo da parte del Conservatorio e del Soggetto Ospitante, nonché del tirocinante per presa visione ed accettazione.
3. In presenza di giustificati motivi e previa comunicazione scritta al tirocinante, le Parti potranno unilateralmente interrompere lo svolgimento del tirocinio, fornendone comunicazione scritta anche all'altra Parte.

Articolo 4.

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:
  - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
  - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
  - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
2. Eventuali relazioni o pubblicazioni sulle ricerche o sugli studi effettuati nell'ambito del tirocinio devono essere concordate con il soggetto ospitante.

Articolo 5

1. Il Conservatorio provvederà alla copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile (i riferimenti e le posizioni assicurative sono riportate all'interno del progetto formativo allegato 1).
2. Il Conservatorio si impegna a far pervenire alla regione, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle



ISTITUTO STATALE SUPERIORE DI STUDI MUSICALI E COREUTICI  
"GAETANO BRAGA"

Statizzato con decreto del 24 Febbraio 2015



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Alta formazione artistica e musicale

rappresentanze sindacali del soggetto ospitante copia della presente Convenzione e di ciascun Progetto formativo, di cui al precedente Articolo 3, comma 1.

Articolo 6

1. Il soggetto ospitante si impegna:
  - a rispettare il progetto formativo, di cui all'articolo 3, comma 1;
  - a seguire lo svolgimento del tirocinio con la cura necessaria, per il tramite di un tutore del soggetto ospitante appositamente individuato;
  - a controllare e visitare il prospetto delle presenze del/della tirocinante;
  - a trasmettere al Conservatorio, a conclusione del tirocinio, una sintetica relazione finale, redatta dal tutore del soggetto ospitante, relativa all'andamento del tirocinio e agli obiettivi raggiunti;
  - a segnalare tempestivamente al Conservatorio qualsiasi evento inerente il tirocinante, nonché ogni sua eventuale assenza;
  - a rispettare il rapporto dipendenti assunti a tempo indeterminato e tirocinanti, come previsto dall'Articolo 1 del D.M. 142/98;
  - a non diffondere in alcun modo i dati ricevuti e ad utilizzarli solo ai fini della presente Convenzione.
2. Trovano applicazione le norme contenute nella legge 196/03 sulla tutela delle persone e degli altri soggetti.

Articolo 7

1. I rapporti che il soggetto ospitante intrattiene con i tirocinanti non costituiscono rapporto di lavoro subordinato, ai sensi della presente Convenzione.
2. La realizzazione del tirocinio non comporta per il soggetto ospitante e per il Conservatorio alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

Articolo 8

1. Il soggetto ospitante garantisce al tirocinante una efficace formazione ai fini della prevenzione antinfortunistica; le nozioni utili a tale prevenzione costituiscono per il tirocinante argomento necessario e ineludibile.
2. Il soggetto ospitante garantisce, altresì, la fornitura dei mezzi di protezione eventualmente necessari; il tirocinante è tenuto ad utilizzarli e ad ottemperare alle disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l'immediata interruzione del tirocinio.
3. Il soggetto ospitante si impegna, inoltre, a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e di igiene previste dalla normativa vigente, sollevando da qualsiasi onere di verifica il Conservatorio.
4. Il soggetto ospitante si impegna, infine, a segnalare tempestivamente al Conservatorio qualsiasi incidente possa occorrere al tirocinante.



ISTITUTO STATALE SUPERIORE DI STUDI MUSICALI E COREUTICI  
"GAETANO BRAGA"

Statizzato con decreto del 24 Febbraio 2015



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Alta formazione artistica e musicale

Articolo 9

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.
2. Eventuali future disposizioni normative di natura vincolante in materia potranno essere recepite mediante semplice scambio di corrispondenza a firma degli stessi firmatari della presente Convenzione.

Articolo 10

1. Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, convengono di risolvere ogni eventuale controversia ai sensi degli artt. 806 e seguenti del c.p.c., ad opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati, uno dal Conservatorio, uno il soggetto ospitante e il terzo, che fungerà da Presidente del collegio arbitrale, dai due predetti arbitri, o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di una delle Parti, dal Presidente del Tribunale Ordinario di Teramo, città ove il collegio arbitrale avrà sede. Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice.

Articolo 11

1. La presente convenzione avrà durata di 3 anni dalla data della stipula rinnovabile automaticamente, salvo disdetta da comunicarsi per iscritto almeno 3 mesi prima della data di scadenza. Resta inteso che, anche in caso di recesso, venga comunque garantito il compimento delle attività in corso.

Articolo 12

1. La presente Convenzione, redatta in due esemplari, verrà registrata in caso d'uso a taxa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26/04/1986, a spese della Parte che richiederà la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto

*Per il soggetto ospitante:*

Sonia Mazzini  
Presidente Fondazione Cantiere

(timbro e firma)

*Per il soggetto promotore:*

Federico Paci, Direttore  
Istituto Superiore di Studi Musicali Gaetano Braga

(timbro e firma)

Dottor Massimiliano Michetti  
Direttore Amministrativo